

Aspetti Socio - Psicologici del Turismo Sessuale

A cura di *Francesco Barresi*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Uomini e donne: il turismo sessuale nel mondo 3. Aspetti psicologici del turista sessuale. 4. Aspetti normativi. 5. Conclusioni. 6. Appendice: Legge 3 agosto 1998, n. 269

1. Introduzione

Oggi il turismo sessuale costituisce un fenomeno di portata globale: il turismo di massa e i voli a basso costo facilitano viaggi verso mete lontane anche per procurarsi rapporti sessuali a pagamento con le popolazioni locali, in particolare con bambini e adolescenti. Il fenomeno del turismo sessuale divide il pianeta terra in due “emisferi”: da un lato i Paesi dove la prostituzione è legalmente riconosciuta e considerata un’attività di tipo professionale, come l’Olanda e la Spagna e, dall’altro, quei Paesi come l’Africa o il Sud America, dove la prostituzione non è regolata da una legge specifica ma rientra in un sistema illegale.

Il fenomeno degli abusi sui minori coinvolge numerosi Paesi di tutto il mondo e travalica i confini nazionali, spesso alimentando le attività illecite delle organizzazioni criminali. Per impedire che gli abusi sessuali a danno dei minori restino occulti è di fondamentale importanza la collaborazione tra gli attori impegnati sul terreno del contrasto a questi reati, in particolare tra le forze dell’ordine.

Spesso i temi che coinvolgono direttamente il comportamento sessuale hanno necessità di essere descritti il più chiaramente possibile. Questo rende espliciti quei concetti spesso relegati a stereotipi e pregiudizi, ma ancor più concede una pedagogia della “relazione”, ovvero una educazione definita a volte sessuale, altre invece affettivo-relazionale e che evita l’instaurarsi di tabù e false credenze. Partendo dal concetto di turismo sessuale verrà messo l’accento sul *continuum* “scelta libera-violenza sfruttamento” come rappresentazione di un fenomeno in aumento a macchia d’olio, che dipende da una moltitudine di fattori sociali, culturali e politici. Indifferentemente, il fenomeno del turismo sessuale abbraccia entrambi i generi maschile e femminile, pur riconoscendone particolari differenze alla base.

2. Uomini e donne: il turismo sessuale nel mondo

Per turismo sessuale s’intende un fenomeno in continuo aumento dove individui, solitamente di sesso maschile, attratti da certe destinazioni turistiche alquanto “paradisiache” sfruttano quelle risorse del “piacere” di tipo ambientale integrandole perfettamente con altre legate al piacere erotico e sessuale.

Diamone una definizione:

Il turismo sessuale è un fenomeno che comprende viaggi volti ad ottenere prestazioni sessuali da soggetti che si

prostituiscono. Il viaggio è tipicamente intrapreso da turisti dei paesi benestanti verso i paesi in via di sviluppo.

L'Organizzazione Mondiale del Turismo definisce il turismo sessuale come:

“viaggi organizzati dagli operatori del settore turistico, o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di far intraprendere al turista una relazione sessuale a sfondo commerciale con i residenti del luogo di destinazione”.

Questo tipo di turismo ha, secondo l'ONU, conseguenze sociali e culturali sia per i paesi d'origine che per quelli di destinazione, particolarmente in quelle situazioni ove si sfruttano le diseguglianze di sesso, età, condizione sociale ed economica delle popolazioni delle mete turistiche.

Si possono distinguere almeno due forme di turismo sessuale:

a) il turismo sessuale “promosso” da quei paesi dove la prostituzione è legalmente riconosciuta e considerata un'attività di tipo professionale;

b) il turismo sessuale praticato in quei paesi, spesso considerati in via di sviluppo dove la prostituzione, ovvero certi comportamenti di tipo sessuale, non è regolata da una legge specifica, ma da un sistema illecito e a volte anche para-legale, che sfrutta i più deboli incatenandoli e rendendoli schiavi.

Nel primo caso si ha a che fare con un sistema “adulto” dove l'aspetto sessuale può rispecchiare una cultura e dove questa, tramite le sue regole, valorizza l'importanza del rispetto reciproco tra i partner coinvolti nell'attività ludico-sessuale. Ne sono un esempio alcuni paesi come l'Olanda, la Germania, la Svizzera, il Belgio e la Spagna dove l'attività legata alla prostituzione non è solo tollerata, ma anche regolamentata legalmente in quei locali (club), ma anche in certi luoghi all'aperto (zone circoscritte del paese) punendo chi trasgredisce in tema di adescamento e sfruttamento. Cosa più grave riguarda invece il secondo punto dove lo sfruttamento è strettamente collegato con la “violenza”, ovvero il non rispetto dell'altro. Altro, che per motivi personali e sociali può essere facilmente manipolabile e quindi vittima di un sistema sociale, culturale e politico corrotto.

I luoghi in cui viene consentito questo secondo aspetto più deplorabile del turismo sessuale sono rintracciabili in quei paesi che, ancora oggi, vivono particolari situazioni socio-culturali e politiche invalidanti: Asia, Sud America (Brasile, Colombia), Est Europeo (Ucraina, Bulgaria, Ungheria, Russia) ma anche Africa, Bangladesh, Cuba e Thailandia.

Tali mete sono in continua evoluzione a seguito della spinta che anche Internet ha contribuito a dare nell'organizzazione dei viaggi e dei servizi.

Questo aspetto, unito alla diminuzione del prezzo delle tecnologie digitali, alla diminuzione del prezzo delle tecnologie digitali, ha dato l'opportunità ai turisti sessuali di veicolare con più velocità immagini o filmati delle loro vacanze, contribuendo in tal modo ad alimentare anche la diffusione del fenomeno pedopornografia, il che ha fatto sì che anche il legislatore italiano si adeguasse, prevedendo delle norme ad hoc (si vedano al riguardo i cap. 4 e 6).

Quindi il turismo sessuale non può essere rappresentato solamente dal turista straniero che si concede il "lusso" di una esperienza sessuale di tipo mercenario con una donna consenziente e libera di scegliere come utilizzare il proprio corpo, bensì un sistema illegale che mira allo sfruttamento delle donne e quindi della prostituzione e ancora una forma al quanto "sostanziosa" dove lo sfruttamento è legato ad una "merce rara" difficile, se non impossibile, da reperire nei propri paesi di origine come i bambini/minori e l'utilizzo della violenza sulle donne, gli uomini, i transessuali, i bambini e gli adolescenti.

Proprio in merito all'abuso e lo sfruttamento dei minori l'ultimo rapporto dell'UNICEF (2006) sulla condizione dell'infanzia nel mondo rivela dati sconcertanti in merito al turismo sessuale internazionale. Infatti, oltre due milioni di bambini vengono costretti a prostituirsi e di questi 500,000 vivono in Brasile e il resto in Asia (orientale e meridionale).

Si è sottolineato quanto l'aspetto così complesso del turismo sessuale sia sempre stato espressione di un comportamento "deviante" in un individuo di sesso maschile. E' bene però ricordare anche un certo turismo sessuale tutto al femminile che, come nel caso del mercenario "autorizzato", vede, ultimamente, lo spostamento di un certo tipo di donna in alcuni paesi soprattutto dell'America latina. Infatti, è sempre di più in aumento il turismo di donne di mezza età, di livello socio-culturale medio-alto, che recandosi in luoghi come la Giamaica, ovvero Cuba e alcune zone della Repubblica Dominicana si concedono la trasgressione di passare intere settimane con ragazzi del luogo giovani, aiutanti e particolarmente intenzionati a dedicare singolari "attenzioni" in cambio di generosi donazioni. Le donazioni però, in linea con il pensiero e alla mentalità femminili, non riguardano il denaro, più facilmente rintracciabile nel genere maschile, anzi sembra che lo scambio sia indirizzato a beni di prima necessità come il cibo, oppure un certo tenore di vita: abiti firmati, gioielli, etc.

Sia per quanto riguarda le vittime del turismo sessuale maschile che femminile appare evidente un denominatore comune: la povertà.

Infatti, in questi paesi le storie che possono essere raccontate da coloro che si prestano alla mercificazione dei corpi hanno tendenzialmente le stesse fondamenta. Sono donne, per la maggior parte, ma anche giovani uomini che imparano a vendere il proprio corpo come unica fonte di guadagno e quindi di sopravvivenza. Spesso sono le stesse famiglie che vendono le figlie al proprietario di un "bordello" guadagnando quei soldi necessari a sfamare altri figli.

La povertà e l'ignoranza distruggono la dignità di queste persone che sin da piccoli si ritrovano ai margini della società costretti a svolgere un "mestiere" che non hanno scelto vedendosi legati a doppio nodo a quella "non" vita ricca solamente di frustrazioni e violenze. Spesso infatti, le giovani vittime del turismo sessuale sono abbandonate a loro stessi. Sono solo dei corpi "oggetto" che, eventualmente usurati, devono essere buttati via. Ecco allora che lo sfruttamento e la schiavitù conducono non solo ad una costante povertà, ma anche ad una scarsa igiene mentale e fisica con una serie di conseguenze ed invalidità legate essenzialmente a certe malattie.

Per quanto riguarda l'aspetto più sconcertante del turismo sessuale, quello dello sfruttamento minorile, è possibile rintracciare un quadro devastante in tutti quei paesi dove non solo è concesso, ma diventa un "mercato" con un giro di affari spaventoso che non aiuta l'economia di quei luoghi, bensì arricchisce solamente le fila delinquenziali e malavitose.

L'Asia, con oltre un milione di bambini vittime della prostituzione forzata, detiene il triste record di minori sfruttati. Secondo le organizzazioni umanitarie 300.000 bambini si prostituiscono solo in Thailandia. Ad altri 500.000 minorenni in India e a 200.000 circa nelle Filippine tocca la stessa sorte. In molte regioni dell'Asia l'AIDS rappresenta un problema particolarmente grave. Infatti, più della metà delle prostitute minorenni sono sieropositive.

Sri Lanka e Thailandia detengono invece il primato del turismo pedofilo. La stima rimanda a 300.000 bambini che annualmente sono vittime di pedofili provenienti in maggioranza dall'Europa e dagli Stati Uniti. Ma anche in Brasile si osservano caratteristiche simili come pure in Messico e in Africa meridionale.

3. Aspetti psicologici del turista sessuale

In apparenza il turista sessuale è un individuo che nasconde facilmente le proprie tendenze spesso devianti. Sono uomini e donne che spinti da certi "impulsi" apparentemente incontrollabili accettano di trasgredire mettendo in atto comportamenti a volte in linea con le regole e le norme socio-culturali e altre volte invece trasgredendo le stesse e violando il rispetto e la libertà di chi ne è vittima. Come è già stato sottolineato, il turismo sessuale deve essere distinto attraverso un *continuum* che vede ad un estremo la consensualità tra chi chiede e chi offre una prestazione di tipo sessuale e all'estremo opposto l'adescamento, lo sfruttamento, la violenza e la schiavitù di alcuni "potenti" nei confronti di individui più fragili o addirittura minori.

Nel primo caso gli individui che approfittano di una possibilità socialmente condivisa possono avere delle caratteristiche di personalità che spaziano dalla semplice inesperienza sessuale, alla dipendenza dalla stessa sessualità. Fare un viaggio significa concedersi la possibilità di vivere uno spazio diverso del quotidiano, ricco di stimoli nuovi e caratterizzato soprattutto da esperienze entusiasmanti, rilassanti e comunque piacevoli. Colui che decide di intraprendere un viaggio all'insegna dell'esperienza sessuale può concedersi il lusso di trasgredire, ne sono la riprova le donne di mezza età che intraprendono viaggi caraibici desiderose di facili avventure, oppure di associare un bisogno quasi "educativo", non facilmente esperibile nel paese di origine e legato essenzialmente a paure e timidezze di tipo

caratteriale: sono solitamente uomini che, prenotandosi la vacanza nei luoghi dove la prostituzione è più facilmente tollerata, riescono ad apprendere dall'esperienza sentendosi apparentemente più forti e stereotipicamente più "uomini". A tale riguardo è possibile osservare anche forme di innamoramento che sfociano in relazioni più o meno a distanza, con la possibilità di formare coppie miste, che spesse volte nascondono imprevisti come di uno "sfruttamento al contrario". Infatti, molte di queste donne, o uomini, illudono il mal capitato turista sessuale fino a sposarlo, semplicemente per ottenere un biglietto di sola andata per un paese spesso sognato e idealizzato, sicuramente diverso da quello natale e dove è possibile ricostruirsi una nuova vita!

Nel secondo caso invece la personalità del turista sessuale è caratterizzata da comportamenti devianti e la ricerca di emozioni è in linea con particolari forme psicopatologiche.

Sono spesso uomini che nascondono strutture di un comportamento parafilico come la pedofilia. Sfruttano quindi, la povertà e l'ignoranza di certe persone che, vittime di un sistema socio-culturale e politico spesso corrotto, si ritrovano costrette a mettere in atto scelte e comportamenti ignobili: vendere il proprio figlio per scopi sessuali, oppure sfruttare, segregare e tenere in schiavitù lo stesso minore, portandolo ad una lenta e atroce agonia.

Anche nel caso del turista pedofilo si osservano individui con un'età compresa tra i 30 e i 45 anni con una certa cultura, spesso professionisti e benestanti. Questo elemento è particolarmente importante se associato all'immaginario collettivo del pedofilo: uomo di mezza età incolto, con caratteristiche di una sessualità di tipo maniacale, ossessivo-compulsiva.

Come evidenziato anche dal DSM IV-TR, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, è utile ricordare che le caratteristiche della persona con comportamenti di tipo pedofilo non corrispondono necessariamente al criterio definito di egodistonia, ovvero tali individui non sentono un disagio particolarmente invalidante nel mettere in atto pensieri, fantasie o comportamenti di tipo pedofilo contestualmente alle loro attività relazionali, sociali e di tipo lavorativo.

4. Aspetti normativi

Una disciplina penale specifica in materia di pedofilia è stata introdotta dapprima dalla **legge 6 febbraio 1996, n. 66**, sulla violenza sessuale, che ha aggiunto - nell'ambito dei reati contro la libertà personale - due illeciti in danno di minori:

- gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater);
- la corruzione di minorenni (art. 609-quinquies).

La stessa legge n. 66 ha previsto l'irrelevanza penale dell'ignoranza dell'età della persona offesa (art. 609-sexies) nonché la comunicazione obbligatoria da parte della Procura al tribunale dei minorenni dell'avvio di procedimenti per reati sessuali in danno di minori (art. 609-decies).

Successivamente, allo scopo di adeguare l'ordinamento ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 276) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma (adottata il 31 agosto 1996), è intervenuta la **legge 3 agosto 1998, n. 269**, considerata quale legge-quadro in materia di pedofilia e, più in generale, di sfruttamento sessuale dei minori.

La legge n. 269 ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies, prevedendo, in particolare, ulteriori fattispecie di reato sessuale in danno di minori:

- la prostituzione minorile (art. 600-bis);
- la pornografia minorile (art. 600-ter);
- la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- il cd. turismo sessuale ovvero le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies).

La nuova disciplina ha inserito i nuovi reati nella sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale, quindi nella Sezione dei "delitti contro la personalità individuale", accanto ai già previsti reati di riduzione in schiavitù (ora riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, art. 600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (ora tratta di persone, art. 601 c.p.) ed alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Lo stesso titolo della legge, peraltro, qualifica le varie tipologie di sfruttamento sessuale dei minori come una "nuova forma di riduzione in schiavitù".

Più recentemente, in relazione alla necessità di assicurare il perseguimento del reato di pedofilia commesso per il tramite della rete internet, è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38. Tale nuova disciplina è intervenuta praticamente su tutte le norme introdotte dalla legge del 1998, anche in attuazione di quanto previsto dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003, prevedendo, in generale, un inasprimento delle sanzioni introdotte dalla legge quadro del 1998 ed una più stringente definizione di alcune delle fattispecie di reato. La seconda parte della legge è interamente dedicata al contrasto della pedopornografia a mezzo Internet.

L'art. 600 quinquies del codice penale punisce quindi l'organizzazione, la propaganda e la fruizione del c.d. turismo sessuale a danni di minori con la pena della reclusione da sei a dodici anni. In relazione alla gravità dei delitti contemplati dalla predetta legge, in deroga al principio della territorialità, il turismo sessuale ai danni delle persone minori di età così come tutti gli altri delitti connessi alla prostituzione o alla pornografia minorile sono puniti con l'applicazione della legge penale italiana quando il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano oppure quando il fatto sia commesso in danno di cittadino italiano ovvero dallo straniero in concorso con il cittadino italiano e, in quest'ultimo caso, lo straniero è punibile alle ulteriori condizioni che si tratti di

delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia.

Tale normativa ha colmato un inspiegabile vuoto legislativo, riuscendo addirittura nel tentativo di perseguire tali aberranti reati anche in Paesi stranieri.

5. Conclusioni

Il turismo sessuale non può essere considerato una risorsa economica alla stregua del turismo in generale. È una piaga spesso devastante soprattutto se associata alle forme di violenza e sfruttamento precedentemente citate, specie in danno di minori.

Solo quando il sesso è vissuto in armonia e piacere tra individui consenzienti e adulti può, nella rappresentazione anche più ludica di un viaggio, definirsi sano. L'individuo in generale, nel rispetto di se stesso e dell'altro, può promuovere forme di divertimento anche di tipo "organizzato" e strettamente correlate al comportamento sessuale, a patto che tutto ciò non vada a ledere i limiti della libertà ed incolumità di altri individui, specie incapaci di intendere e di volere, come ad esempio i soggetti minorenni.

6. APPENDICE: Legge 3 agosto 1998, n. 269

Si riporta, al solo scopo di consultazione per lo studente, la normativa in riferimento, per ulteriori personali approfondimenti in materia.

Legge 3 agosto 1998, n. 269

“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto".

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'".

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive".

Art. 8.

(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art. 9.

(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10.

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".

Art. 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12.

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:

"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art. 13.

(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

Art. 14.

(Attivita' di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 16.

(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17.

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia

giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.